Supplemento ordinario n. 9 al "Bollettino Ufficiale" n. 7 del 10 marzo 2000

Spediz. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma **Anno XXXI**

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA **Roma, 10 marzo 2000** Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:
L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.
Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

OGGETTO: Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.8 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Verifiche di regolarità contributiva, ai sensi degli artt. 13, comma 6-bis e 6-bis.1, 247,248 e 249 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

PARTE I

ATTI DI ENTI LOCALI

COMUNE DI ITRI (Latina)

STATUTO

PARTE I

ATTI DI ENTI LOCALI

STATUTO DEL COMUNE DI ITRI (Latina)
(Approvato con deliberazione del consiglio comunale 21 dicembre 1999, n. 69)

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1
Finalità ideali del Comune

1. Il Comune di Itri rappresenta, secondo principi di continuità storica e cultuale, la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nei limiti delle proprie competenze.

2. Riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianza, giustizia sociale, solidarietà e pace sanciti dalla costituzione repubblicana. Indica nella scelta della non violenza un metodo per l'attuazione di tali principi. Ritiene requisiti indispensabili di una matura democrazia la partecipazione dei cittadini al governo della propria comunità e il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione nelle finalità sociali, culturali e religiose.

3. Il Comune ritiene le risorse ambientali e naturalistiche del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa, anche in nome delle generazioni future.

4. Ispira, inoltre, la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini/e, garantendo altresì alla popolazione priva di cittadinanza italiana condizioni di permanenza improntate alla civile convivenza, al reciproco rispetto, alla solidarietà, all'integrazione in una moderna società multietnica;

b) la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella propria comunità di riferimento;

d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

e) la garanzia del diritto allo studio e alla cultura;

f) la valorizzazione e promozione della formazione professionale.

g) per la sua funzione educativa, formativa e di difesa della salute, il Comune riconosce la funzione sociale e di progresso dello sport e ne favorisce pertanto la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture e sostenendo l'associazionismo sportivo dilettantistico.

5. Al fine di conseguire la pari dignità tra i cittadini e le cittadine e consentire ad entrambi i sessi di esprimere compiutamente le rispettive potenzialità, il Comune - nell'ambito delle proprie competenze e in esecuzione di leggi nazionali, regionali, delle direttive dell'Unione Europea - promuove politiche per le pari opportunità e piani di azioni positive a favore delle donne per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono una reale parità e favorire la piena e paritaria espressione dei tempi di vita di ognuno. A questo fine stabilisce che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai 3/4 dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal comune. Istituisce la commissione per le pari opportunità e le azioni positive la cui composizione, compiti e modalità di attuazione saranno disciplinati da apposito regolamento.

6. Il Comune, in coerenza alle indicazioni del "Manifesto di Ventotene" del 1941 e della "Carta Europea dell'autonomia locale" adottata a Versailles nel 1954, si riconosce nel processo di integrazione politica e istituzionale dell'Unione Europea. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali come veicolo di dialogo e di cooperazione.

ART. 2
Stemma del Comune

1.Lo stemma del Comune di Itri raffigura un serpente con la testa di cane, dritto in palo, linguato, in argento, mostrante i denti canini e la lingua trifide in smalto rosso (oro), con le orecchie tese e il profilo della testa e la figura rivolta a destra dello scudo araldicamente, ossia a sinistra di chi guarda il serpente. Un po' più in alto della sua metà, il corpo si piega in giro da destra a sinistra e poi scende al limite inferiore dello scudo, ripiegandosi da sinistra a destra e la coda si allunga orizzontalmente quasi per far base al corpo drizzato in atto di combattere con la punta di essa rialzata. Presenta a sinistra dello scudo, una testa di cane a muso corto, digrignante. Lo Scudo sovrasta la legenda: "SIGNUM SALUTIS-FIDELITAS".

2. Lo stemma ed il gonfalone del Comune di Itri, come da allegati A e B, sono depositati presso la casa Comunale.

3. Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente e una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove esiste un pubblico interesse.

ART. 3
L'autonomia del Comune nel sistema dei poteri regionali e locali

1. Il Comune di Itri, rappresenta la propria comunità, costituisce un soggetto fondamentale del sistema dei poteri regionali e locali previsti dalla Costituzione della Repubblica. Esso promuove l'affermazione e lo sviluppo della sua autonomia, nell'ambito dell'ordinamento nazionale ed europeo, secondo il metodo della sussidiarietà fra i vari livelli istituzionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Latina, il Comune si ispira ai principi di collaborazione di cui al precedente comma e di adeguatezza dei mezzi ai fini. In tal senso, le funzioni delegate possono essere svolte dal Comune solo a fronte di una corrispondente copertura finanziaria da parte dell'ente delegante.

ART. 4
Fonti

1. Lo Statuto, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Itri.

2. Il quadro delle fonti è completato da regolamenti attuativi raggruppati nei seguenti atti:

a) regolamento di organizzazione e di funzionamento degli organi e degli uffici;
b) regolamento di contabilità e dei contratti;
c) regolamento di disciplina della attività amministrativa e dell'accesso agli atti;
d) regolamento di disciplina delle commissioni consiliari e degli organismi istituiti dal presente Statuto.

3. Sono inoltre previsti e disciplinati dal presente Statuto gli atti statutari e regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento degli organismi dipendenti del Comune.

TITOLO I

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 5
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

2. I poteri, le attribuzioni e i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 6
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale democraticamente eletto è diretta espressione della comunità locale. Determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio comunale ha competenza, senza possibilità di delega ad altri organi, sugli atti fondamentali indicati nell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modificazioni e integrazioni. Fanno eccezione, ai sensi del 3° comma del citato articolo 32, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio che possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta e sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.

3. L'elezione, la durata e lo scioglimento del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

ART. 7
Presidenza del Consiglio comunale

1.Il Consiglio Comunale elegge tra i Consiglieri, nella prima seduta del Consiglio a scrutinio segreto, il Presidente, attribuito alla maggioranza e il Vice Presidente attribuito alla minoranza.
La maggioranza e la minoranza provvedono alle nomine di propria spettanza.
2.In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta Consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto.

3. Le potestà e le competenze del Presidente del C.C. sono stabilite dal Regolamento Comunale.
4. In caso di vacanza dell'ufficio, sino all'elezione del nuovo Presidente, o in caso di assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età non Assessore.

ART. 8
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei Consiglieri; in tali casi la riunione deve tenersi entro 20 giorni per discutere gli argomenti proposti, purché di competenza Consiliare.
2. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione riguardanti i seguenti argomenti: Statuto, linee programmatiche del mandato, bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi.
3. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

ART. 9
Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno nove consiglieri e in seconda convocazione con la presenza di sei Consiglieri;
2. Le deliberazioni sono valide se riportano l'approvazione della maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione degli astenuti, salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche; il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
4. Le votazioni hanno luogo di regola, a voto palese, con le modalità stabilite dal regolamento che disciplina anche i casi o le modalità delle votazioni a scrutinio segreto.

5. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario comunale con i compiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

6. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10
Prevalenza del criterio dell'anzianità d'età

1. Il Comune di Itri adotta, quale principio generale valido in tutti i casi in cui la legge non disponga diversamente, che per le votazioni riguardanti la nomina di persone, a parità di voti riportati prevalga il criterio dell'anzianità d'età.

ART. 11
Prerogative dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente alla adozione della relativa deliberazione consiliare.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni nel corso di ciascuna seduta del Consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Il Sindaco o l'Assessore competente sono tenuti a rispondere, secondo le modalità stabilite dal regolamento e comunque entro 30 giorni., alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva (la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione). Gli argomenti eventualmente non esauriti sono iscritti con precedenza all'ordine del giorno della seduta successiva.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune - con le modalità stabilite dai regolamenti del Consiglio comunale e per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi - le informazioni e la documentazione in loro possesso (compresa la copia degli atti), utili all'espletamento del mandato. In ordine alle informazioni, documenti e atti ottenuti, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge, alla riservatezza e al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.

4. E' attribuito ai Consiglieri diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio comunale.

5. Su richiesta scritta e motivata di 1/5 dei componenti assegnati sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità da parte del competente organo regionale o del difensore civico, se istituito , entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio e nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della Giunta comunale e del C.C. quando le deliberazioni stesse riguardino le seguenti materie:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

6. L'esecuzione delle richieste di cui al comma 5 è affidata alla Segreteria generale.

7. Su richiesta motivata sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati può essere proposta al Consiglio comunale, la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta.

8. Confermare, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, l'efficacia delle deliberazioni per le quali il difensore civico ha invitato ad eliminare i vizi riscontrati.

ART. 12
Cessazione dalla carica di Consigliere

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I Consiglieri sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. A tal fine il Presidente a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato , provvede con comunicazione scritta ,ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990,n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

4. La pronuncia della decadenza per incompatibilità prevede l'applicazione del procedimento previsto dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci .Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel corso della stessa seduta il Consiglio provvede alla surrogazione del dimissionario.

6. Non si farà luogo alla surrogazione qualora ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale.

7. La temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica è regolato dalla legge.

ART. 13
Prima Adunanza

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

ART. 14
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri debbono appartenere ad un Gruppo Consiliare composto da almeno due Consiglieri.

2. Un Gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere purché unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio

3. Ciascun Gruppo elegge il proprio Capogruppo; il Regolamento può prevedere l'istituzione di una conferenza dei Capigruppo e disciplinarne le relative attribuzioni.

4. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

ART. 15
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale.

2. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le Commissioni consiliari svolgono funzioni consultive, formulando pareri su richiesta del Consiglio.

4. Le Commissioni si esprimono anche sulle questioni che la Giunta comunale intende sottoporre al loro preventivo parere.

5. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei titolari degli Uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

ART. 16
Commissioni temporanee o speciali.

1. Il Consiglio Comunale può istituire, su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali assegnati, con apposita deliberazione, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta , di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Le commissioni costituite per funzioni di controllo e di garanzia dovranno essere presiedute da un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

ART. 17
Mozione di sfiducia

1.Il voto del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.

2.Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

3.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati. Viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del Sindaco e della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

ART. 18
Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, sovrintende allo svolgimento delle sue attività garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di Ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.

2. Viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

3. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Resta in carica fino alle assunzioni delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.

5. Non è possibile ricoprire la carica di Sindaco per più di due mandati consecutivi.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

ART. 19
Linee programmatiche di mandato

1.Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta in Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico Amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazioni di appositi emendamenti con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 20
Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro comunicazione al Consiglio comunale.

3. Nei casi previsti dal comma 1 la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale. Fino a tale termine le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, a norma dell'art.24.

ART. 21
Decadenza del Sindaco

1. La decadenza del Sindaco è inoltre determinata:
a) dallo scioglimento del Consiglio comunale per le cause previste dalla legge.
b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art.17.

2. Nei casi previsti dal comma 1 si procede, a norma di legge, alla nomina di un commissario.

ART. 22
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Sovraintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare il Sindaco:
a) esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del Comune;
b) convoca e presiede la Giunta Comunale, fissando l'ordine del giorno e la data della adunanza;
c) provvede alla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta comunale, dandone comunicazione al Consiglio nel corso della seduta d'insediamento a norma dell'art.13;
d) provvede alla revoca dei componenti della Giunta;
e) provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al Consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva;
f) coordina e dirige l'attività della Giunta e degli Assessori;
g) propone al Consiglio comunale, nel corso della seduta d'insediamento, gli indirizzi generali di governo dell'Amministrazione;
h) Convoca i comizi per i referendum Comunali e ne proclama l'esito;
i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;

l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
m) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione;
n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e sentite le categorie interessate gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, tenuto degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate;
o) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone successiva comunicazione al Consiglio comunale ;
p) promuove ed approva con atto formale gli accordi di programma di cui all'art 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo ratifica del Consiglio comunale nel caso previsto dal 5^ comma dello stesso articolo;
q) promuove, davanti all'Autorità Giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, nonché in via generale quelle che rivestano caratteristiche di urgenza. salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
r) sospende cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dal regolamento di disciplina, i dipendenti del Comune;
s) attribuisce le funzioni di messo notificatore a dipendenti comunali;

3. Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, può delegare ad uno o più Consiglieri Comunali l'esercizio di funzioni amministrative o parte di esse relative a specifiche attività o servizi; il Consiglio deve prendere atto del provvedimento di delega.

ART. 23
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e pubblica sicurezza, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, dalle delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando le ordinanze previste dal comma 2 dell'art. 38 della legge 142/90.

ART. 24
Funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Sindaco

1. Il Sindaco attribuisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di assicurare la sua sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.

2. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco, svolge le relative funzioni l'Assessore più anziano per età.

ART. 25
Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco all'amministrazione del Comune.

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori. Possono essere nominati alla carica di Assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. La carica di Assessore è incompatibile con l'assunzione di incarichi di consulenza o di funzioni gestionali presso enti

aziende, consorzi o società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune.

5. Gli Assessori non consiglieri prendono parte alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.

ART. 26
Nomina della Giunta

1. Il Vice Sindaco e gli Assessori componenti la Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

ART. 27
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzione di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti, nonché i Consiglieri comunali per le specifiche materie ad essi delegate.

3. L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.

4. Il Sindaco può delegare agli Assessori funzioni ordinate per materia, o se del caso, per progetto, cui conseguono le responsabilità politico-amministrative di indirizzo e controllo. Resta comunque in capo al Sindaco il potere di avocazione a se per singole questioni aventi particolare rilevanza per l'indirizzo politico amministrativo dell'Ente. L'avocazione dev'essere promossa attraverso richiesta scritta all'Assessore da parte del Sindaco che ne dà comunicazione alla Giunta.

5. Le sedute della Giunta comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 28
Durata in carica della Giunta

1. La Giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta.

ART. 29
Cessazione dalla carica di Assessore

1. L'Assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

ART. 30
Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato.
2. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso di revoca di uno o più Assessori il Sindaco provvede alla loro sostituzioni e comunica le nuove nomine al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

ART. 31
Decadenza della Giunta

1.La Giunta comunale decade:
a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 17.
c) qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 32
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare avente la qualifica di dirigente o funzionario pubblico , iscritto in apposito albo nazionale.

2. Il Segretario, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

3. Sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

ART. 33
Attribuzioni del Segretario Comunale

1. Al Segretario Comunale compete:

a) la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

2. In particolare il Segretario :

a) predispone i programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) emana istruzioni,direttive ed ordini ai responsabili dei servizi ferme restando le competenze e le responsabilità ;

d) adotta e sottoscrive tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia attribuita competenza;
e) dirime, determinandola con proprio atto, i conflitti di competenza negativi o positivi tra i responsabili dei servizi ;
f) verifica e controlla l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
g) propone i provvedimenti necessari al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari settori;

3. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

4. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine giuridico al Consiglio comunale, alla Giunta, al Sindaco.

5. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi dei responsabili dei servizi e dei preposti agli Uffici, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

6. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

7. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.

8. Solleva contestazioni di addebito, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

9. Propone al Sindaco l'eventuale adozione dei provvedimenti disciplinari più gravi a carico del personale;

10. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio al controllo del Co.Re.Co. nei casi contemplati dalla legge.

11. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

12. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

ART. 34
Vice Segretario Comunale

1. Le funzioni vicarie del Segretario, nei casi di vacanza, assenza o impedimento, sono svolte da un Vice Segretario comunale. I requisiti per l'accesso alle funzioni sono gli stessi richiesti dalla legge per partecipare al concorso per Segretario comunale. Il Sindaco con proprio provvedimento temporaneo può attribuire le

funzioni di Vice Segretario ad un funzionario Comunale in possesso dei requisiti per l'accesso alle funzioni di Segretario Comunale.

2. Il vice Segretario coadiuva il Segretario comunale sulla base di deleghe di quest'ultimo o in ragione di incarichi attribuiti dal Sindaco che ne informa il Segretario comunale.

3. Il vice Segretario risponde comunque sia per l'attività complessiva che per i singoli atti al Segretario comunale.

ART. 35
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune ordina la propria struttura amministrativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. L'ordinamento della struttura organizzativa viene definito da uno schema flessibile, capace di rispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo e alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla razionalizzazione delle procedure.

3. Il regolamento del personale e di organizzazione disciplina, tra l'altro:

a) la dotazione organica complessiva del personale e la definizione delle qualifiche funzionali;
b) l'articolazione organizzativa della struttura dell'Ente;
c) le procedure di assunzione in conformità alle norme di legge;
d) i criteri e le modalità per il conferimento della titolarità degli uffici e dei servizi;
e) tutte le materie oggetto di contrattazione sindacale centrale o decentrata.

ART. 36
Attribuzioni dei responsabili dei servizi

1. Oltre alla competenza generale relativa alla gestione della complessiva azione amministrativa e dei servizi gestiti dal Comune, nonché alla realizzazione di programmi, spetta ai responsabili dei servizi:

a) compiere le azioni necessarie al conseguimento dei fini assegnati ai singoli servizi;
b) curare le fasi istruttorie di deliberazioni e provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi dell'Ente;
c) formulare i pareri e le attestazioni da inserire nelle deliberazioni ai sensi del articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
d) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche riferibili ai settori di appartenenza;
e) stipulare i contratti;
f) adottare e sottoscrivere tutti gli atti per i quali sono competenti o per i quali hanno ricevuto delega;
g) predisporre i programmi, proposte e progetti sulla base delle direttive degli organi elettivi e del Segretario comunale;
h) formulare proposte su tutti gli atti e provvedimenti di competenza degli organi comunali;
i) esercitare funzioni di impulso, coordinamento e controllo dei collaboratori diretti;
l) emanare ordini e direttive nell'ambito delle loro attribuzioni;
m) partecipare alle conferenze organizzative, convocate anche su loro iniziativa.

2. Essi sono direttamente responsabili dell'attività di manutenzione, nei limiti degli stanziamenti sulla scorta dei progetti formulati e con le modalità prescritte dal Regolamento di contabilità e da quello dei contratti; ordinano le spese necessarie nei limiti dell'impegno; propongono le relative liquidazioni e rendono periodicamente il conto.

3. Amministrano gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti e adottano gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune.

4. Quando i provvedimenti da attuare comportano un'attività di esecuzione complessa, per dare attuazione alle loro statuizioni, il Segretario comunale designa un Responsabile specifico all'esecuzione e stabilisce un congruo termine entro il quale l'attuazione del provvedimento deve essere adempiuta.

5. Il Responsabile dell'esecuzione compie autonomamente e sotto la propria responsabilità tutti gli atti necessari all'attuazione del provvedimento; programma i termini dei singoli adempimenti; organizza le azioni da compiere e sceglie le soluzioni più adeguate al fine dell'attuazione del provvedimento; propone l'indizione di conferenze organizzative, riferendo sullo stato di avanzamento dell'azione attuativa e sulle cause che hanno ritardato o impedito il raggiungimento dei risultati programmati

entro i termini previsti; in tale ipotesi propone rimedi adeguati, discutendoli con gli altri partecipanti.

6. Ad esecuzione ultimata il Responsabile compila una relazione conclusiva evidenziando le difficoltà incontrate e i rimedi operati, illustrando gli effetti conseguiti e la reazione dell'ambiente naturale, sociale, economico, anche in relazione al grado di soddisfacimento dei bisogni cui era indirizzata l'azione conclusa.

ART. 37
Conferenza organizzativa

1. E' istituita la conferenza organizzativa quale organismo interno di conoscenza, informazione e pianificazione della gestione e del controllo, al fine di meglio esplicitare gli indirizzi e le direttive degli organi collegiali, di controllare lo stato di avanzamento dei progetti e dei procedimenti in corso e di verificare i risultati raggiunti, di programmare l'attività futura.

2. La conferenza organizzativa, altresì imposta e verifica le complessive azioni di gestione, pianifica e coordina l'azione amministrativa, verificando il rispetto delle norme, del preventivo di spesa, dei termini assegnati.

3. Delle analisi, delle conclusione delle proposte della conferenza organizzativa è redatto sommario verbale indicante le decisioni assunte.

4. La conferenza organizzativa è convocata dal Sindaco ,da un Assessore , o dal Segretario comunale , anche su iniziativa dei responsabili di servizio, ed è, di norma, presieduta da chi l'ha convocata.

ART. 38
Organi burocratici

1.Sono organi burocratici del Comune il Segretario, il Vice Segretario i Responsabili dei servizi e il Direttore Generale, se nominato.

ART. 39
Incarichi esterni

1. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può ricoprire i posti

dei responsabili di aree funzionali, di settori, di servizi o degli uffici di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.

2. Il contratto, da stipularsi unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi albi di categoria richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.

3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva da commisurare al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti la funzione esercitata; la retribuzione potrà essere integrata, con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale culturale.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente inquadramento.

ART. 40
Collaborazione esterne

1. La realizzazione di obiettivi determinati può essere perseguita attraverso convenzioni a termine aventi ad oggetto collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Le modalità di affidamento degli incarichi di cui al comma precedente dovranno essere disciplinate dal regolamento, con particolare riguardo a:

a) modalità di scelta del professionista;
b) modalità di espletamento dell'incarico;
c) penalità per mancata o ritardata consegna degli elaborati progettuali nei termini prescritti per le varie fasi;
d) termini di pagamento degli acconti e saldo.

3. In particolare il Comune di Itri utilizzerà gli incarichi di collaborazione ai cui al presente articolo per l'attivazione di un servizio di consulenza legale

TITOLO III

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 41
I Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune utilizza le forme giuridiche previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 42
Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune gestisce di norma i servizi pubblici in economia, con assunzione diretta di spese e personale.

2. Ove il servizio sia affidato in concessione a terzi, sempre che sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale, la scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, riservandosi la trattativa privata ai casi espressamente previsti dalla legge.

3. Nel caso che si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati si può procedere alla costituzione di società per azioni, purché l'attività sociale sia corrispondente agli scopi istituzionali del Comune ed abbia comunque inerenza al territorio comunale.

ART. 43
Le Aziende speciali

1. Ove il Consiglio comunale deliberi la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, esso ne approva lo Statuto.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, fatte salve le previsioni della legge e del presente Statuto, dal loro Statuto e dal regolamento del Comune di contabilità e contratti.

3. Il personale delle aziende é assunto dalle stesse con contratto di diritto privato ed il relativo rapporto di lavoro é regolato dal codice civile e dalle leggi sul lavoro.

ART. 44
L'Istituzione

1. Per i servizi di natura sociale o culturale, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune di Itri può far ricorso all'istituzione, intesa come organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale e regolato, per quanto non previsto dalla legge e dai successivi articoli, dal regolamento da adottarsi dal Consiglio comunale.

2. Il personale delle istituzioni é posto a disposizione dal Comune.

ART. 45
Nomina e revoca degli amministratori dell'istituzione e dell'azienda speciale

1. Sono organi delle aziende speciali e delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali è stabilito dai relativi statuti, da approvarsi da parte del Consiglio comunale; per le istituzioni esso é stabilito dal relativo regolamento.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, sulla base di specifica e comprovata competenza ed esperienza, indiscussa moralità e indipendenza. Devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

4. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente restano in carica quanto il Sindaco che gli ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

5. La nomina del Direttore è di competenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate nello statuto dell'azienda speciale o nel regolamento dell'istituzione.

ART. 46
Partecipazione ad attività economiche in forma cooperativa e societarie.

1. Al fine di contribuire allo sviluppo economico della collettività, secondo i principi generali del presente Statuto, il Comune può partecipare a società cooperative a responsabilità limitata in ragione dello scopo mutualistico delle stesse nonché a società a responsabilità limitata ed a società per azioni. La partecipazione deve essere deliberata dal Consiglio comunale.

2. E' parimenti demandata al Consiglio Comunale la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, delle società di cui al comma precedente, in rappresentanza del Comune di Itri. Essi sono nominati con criterio proporzionale ovvero:
- se il numero è di due, un membro verrà eletto dalla maggioranza ed uno dalla minoranza;
- se il numero è superiore a due, si applica il sistema proporzionale.

La maggioranza e la minoranza provvedono alle nomine di propria spettanza.

3. L'atto costitutivo della società deve contenere, a seguito della assunzione della qualità di socio da parte del Comune, la previsione di cui all'art. 2535, terzo comma, codice civile.

ART. 47
Controllo sulle gestioni dei servizi pubblici locali

1. Il Comune verifica i risultati della gestione delle istituzioni e delle aziende speciali in relazione all'obbligo di pareggio del bilancio previsto dall'art. 23, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le funzioni previste dell'art. 57, commi quinto e sesto, della legge summenzionata anche nei confronti delle istituzioni.

3. Il controllo di gestione , ove attivato, comprende nel proprio ambito di esplicazione, anche l'attività gestionale delle istituzioni delle aziende speciali e delle società per azioni con partecipazione maggioritaria del Comune.

ART. 48
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 49
Consorzi

1. Il Comune di Itri potrà partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva , a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo ,unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo pretorio.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto consortile.

Art. 50
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza

primaria o prevalente, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della regione, del Presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge 8 giugno 1990,n. 142.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 51
Partecipazione popolare

1. Il Comune di Itri, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, valorizza le libere orme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale anche su base di quartiere.

2. In particolare, a tal fine esso consulta periodicamente - anche nelle forme indicate dall'articolo successivo - secondo criteri di pari dignità, le organizzazioni di volontariato, e associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità umanitarie, scientifiche. culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.

ART. 52
Le Consulte

1. E' istituita la Consulta delle associazioni ed organizzazioni locali abilitate ad un ruolo propositivo e consultivo rispetto agli organi di governo comunali. A questo proposito è istituito un apposito Albo delle associazioni.

2. L'ammissione alla consulta è subordinata al rispetto della legge 25.1.1982 n. 17, alla verifica dell'utilità sociale, della democraticità dell'ordinamento, dell'effettiva rappresentatività.

3. La consulta è convocata dal Sindaco almeno due volte l'anno e alla sua attenzione sono sottoposti, salve le facoltà previste dall'art. 48, i principali atti di indirizzo

politico-amministrativo dell'ente; la consulta può inoltre essere convocata su richiesta di almeno 1/3 delle associazioni ammesse a parteciparvi.

4. Sulla base di delibera consiliare, la consulta articola i propri lavori in sessioni che hanno per oggetto l'analisi dei temi economici, sindacali ed imprenditoriali, associativi, dei temi legati alla condizione femminile e giovanile, dello sport e dei problemi del volontariato e dell'ambiente.

5. E' istituita inoltre una consulta di cui faranno parte tutti coloro che avranno rivestito la carica di Sindaco del Comune di Itri e che, per le loro particolari conoscenze della realtà locale e delle problematiche amministrative potranno dare un utile contributo.

6. Tale consulta è riunita e presieduta dal Sindaco in carica.

7. Sono istituite direttamente dal presente Statuto, fermo restando il rinvio al regolamento per gli aspetti di esecuzione, le seguenti Consulte:

a) una Consulta avente funzioni propositive e consultive degli organi di governo comunali in ordine alla elaborazione ed attuazione di politiche volte a favorire l'inserimento dei giovani nella realtà socio-economica della città;

b) una Consulta avente funzioni propositive e consultive degli organi di governo comunali in ordine alla promozione di attività culturali;

c) una Consulta avente funzioni propositive e consultive degli organi di governo comunali in ordine alla promozione di attività sportive;

d) una Consulta per i problemi della tossicodipendenza, alcoolismo e disadattamento in genere, per favorire un coordinamento tra i vari livelli istituzionali (Comune, scuole, USL e famiglie);

e) una Consulta avente funzioni propositive e consultive degli organi di governo comunali in ordine alla elaborazione ~~ed~~ attuazione di politiche volte a favorire, in attuazione della legge 10 aprile 1991 n.125, l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro;

f) il Regolamento potrà prevedere altre consulte per specifici problemi o situazioni locali.

8. In particolare è sottoposto all'esame della Consulta il piano di azioni positive che il Comune è tenuto ad adottare, ai sensi dell'art. 2, comma sesto, della citata legge n. 125/91, al fine di assicurare nel proprio ambito, la rimozione che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

9. Sono istituiti altresì i Comitati di quartiere il cui numero e funzionamento sarà stabilito dal Regolamento.

ART. 53
Sovvenzioni comunali ad associazioni ed organismi rappresentativi

1. Qualora il Comune, provveda alla valorizzazione dell'attività associazionistica con sovvenzioni, lo stesso delibera in materia sulla base dei criteri di cui al Regolamento approvato con atto consiliare n. 22 del 23 febbraio 1991.

2. Il Comune di Itri incoraggia ed incentiva particolarmente tutte le forme organizzate di volontariato che potranno essere anche utilizzate nei vari settori che di volta in volta verranno individuati dall'Amministrazione comunale, in relazione alle esigenze.

3. Allo scopo l'Amministrazione stipulerà apposite convenzioni da approvarsi con atto di G.C., con le associazioni stesse.

4. Il Comune provvede a stipulare apposita convenzione con il Ministero competente per l'utilizzo di giovani di leva in Servizio Civile quali obiettori di coscienza e ne utilizza la disponibilità particolarmente nei servizi assistenziali e domiciliari, nel settore igiene ambientale ed ecologia, nel settore culturale.

ART. 54
Facoltà delle associazioni o organismi rappresentativi

1. In attuazione degli articoli precedenti. gli organismi e le formazioni sociali di cui all'art. 43 hanno facoltà di:

a) formulare proposte agli organi di governo comunali in relazione alla attuazione di interventi diretti alla realizzazione di fini sociali e al soddisfacimento di esigenze comunitarie concretamente individuate;

b) essere consultati dagli organi di governo comunali in occasione della predisposizione del bilancio;
c) rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale e alla Giunta;
d) ottenere tempestivamente dagli uffici comunali copie dei provvedimenti adottati dagli organi decisionali nei settori e materie di loro interesse.

2. Le proposte di cui al punto a) sono sottoposte al previo parere delle Commissioni consiliari competenti, alle cui riunioni partecipa di diritto un rappresentante degli organismi o formazioni sociali proponenti, e successivamente passano all'esame del Consiglio comunale.

3. In ogni caso l'Amministrazione é tenuta a pronunciarsi sulla proposta nel termine di 45 giorni dalla data di presentazione alla Segreteria comunale.

ART . 55
Iniziative dei cittadini

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte all 'Amministrazione comunale, dirette a promuovere interventi per la maggiore tutela di interessi collettivi. Tutte le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere regolarmente firmate.

2. Gli organi decisionali competenti debbono esaminare l'istanza, la petizione o deliberare sulla proposta entro 60 giorni dalla presentazione alla Segreteria del comune.

3. Il Sindaco comunica l'esito al primo firmatario dell'istanza o petizione o proposta entro 10 giorni dalla decisione.

ART. 56
Istanze

1. Qualsiasi residente, singolo o associato può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

ART. 57

Petizioni

1. Qualsiasi residente può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni potrà avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro quindici giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

ART. 58

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a cento avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai capi gruppo consiliari entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le proprie determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'Albo pretorio e comunicate al primo firmatario della proposta.

ART. 59

Referendum Consultivo

1. Il Consiglio Comunale indice un referendum consultivo in seguito a:

a) deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

b) richiesta di 1/15 degli elettori comunali risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La proposta soggetta a referendum é accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validi.

3. Le consultazioni e i referendum previsti dal presente articolo debbono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. Il Regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

5. Con lo stesso Regolamento possono essere previste e disciplinate le assemblee pubbliche e le consultazioni mediante l'invio di questionari.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 60
Caratteri dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico.

2. L'amministrazione comunale deve evitare il ricorso a forme complesse ed onerose disponendo solo gli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria. Ulteriori adempimenti possono essere previsti dall'amministrazione comunale solo per gravi e motivate esigenze manifestatesi nel corso del procedimento.

3. Il Regolamento della attività amministrativa e dell'accesso agli atti disciplina i vari tipi di procedimento fissando per ognuno il termine massimo entro il quale esso deve concludersi con l'adozione di un provvedimento.

ART. 61
Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento dell'amministrazione comunale, ha facoltà di intervenire nel

relativo procedimento, secondo le modalità stabilite dagli articoli contenuti nel capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 62
Istruttoria pubblica

1. L'adozione di strumenti urbanistici e di piani commerciali, nonché le modifiche allo Statuto, sono precedute da istruttoria pubblica.

2. Il Consiglio comunale con apposita deliberazione può individuare altri atti di contenuto generale che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio da sottoporre a istruttoria pubblica.

3. L'ufficio procedente indice, mediante avviso pubblico, apposita riunione per l'esame dell'iniziativa.

4. Nell'avviso sono indicati i termini entro i quali le organizzazioni collettive e associative interessate possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte ed è indicato il luogo presso il quale possono essere consultati gli atti introduttivi del procedimento, per i quali deve essere comunque fornita, a cura del funzionario responsabile, una sommaria esposizione degli intendimenti dell'amministrazione.

5. Alla riunione partecipano le organizzazioni sociali e di categoria interessate.

6. La riunione è presieduta dal funzionario responsabile del procedimento.

7. Non è consentito l'intervento di più di un rappresentante per organizzazione salvo che, per particolari ragioni, il responsabile del procedimento non lo ammetta.

8. Della riunione di cui ai precedenti commi viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.

ART. 63
Diritto di accesso e di informazione

1. Il Comune di Itri, conformemente all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Fatte salve le esigenze di riservatezza previste dalla legge, la materia é comunque disciplinata dal Regolamento per le attività amministrative e per l'accesso agli atti.

3. Il Regolamento di organizzazione istituisce uno specifico ufficio con il compito di fornire ai cittadini le informazioni necessarie sullo stato degli atti, delle procedure e dei documenti che li riguardano. Esso disciplina le modalità operative di tale ufficio, prevede in suo favore la necessaria dotazione di supporti informatici, e determina i modi di rilascio delle copie dei documenti subordinandoli comunque al costo di riproduzione.

4. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti e dei concessionari di pubblici servizi.

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 64
Istituzione

1. Il Comune di Itri, anche d'intesa con altri Comuni limitrofi o comunque appartenenti alla provincia di Latina, istituisce un difensore civico destinato ad esercitare il suo ufficio nei confronti di tutti i Comuni che hanno concorso alla istituzione. In tal caso la proposta di nomina concordata tra i Comuni é approvata, a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale di Itri.

2. Se il Comune di Itri opta per la istituzione di un proprio difensore civico la relativa proposta deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri.

3. Il difensore civico é funzionario onorario, dura in carica per la stessa durata del Consiglio comunale che lo ha eletto e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

ART. 65
Nomina - decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia

garanzia di indipendenza probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale e che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione;

f) chi ha ascendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori Segretario o dipendenti del Comune di livello superiore al V.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.

4. Il difensore civico può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri dell'Ufficio.

ART. 66
Competenza - indennità - relazione

1. Il difensore civico svolge il ruolo previsto dalla legge, segnalando in particolare al Sindaco i fatti dai quali possono scaturire illeciti penali, amministrativi o civili.

2. Il difensore civico esercita il controllo ,nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta ,e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

3. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore civico che può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

4. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione dell'attività del difensore civico, il quale ha libero accesso a tutti gli atti amministrativi.

5. Al difensore civico compete una indennità la cui misura determinata dal Consiglio comunale di Itri ovvero d ' intesa tra i Comuni istituendi.

6. Il difensore civico deve presentare annualmente una dettagliata relazione al Consiglio comunale sull'attività svolta segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità.

TITOLO V

REVISIONE CONTABILE

ART. 67
Collegio dei revisori

1. Il Consiglio comunale di Itri elegge il collegio dei revisori dei conti con le modalità stabilite dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal Regolamento di contabilità.

2. I revisori hanno pieno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.

3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed esercita. secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile c finanziaria della gestione. La vigilanza deve riguardare i risultati, le procedure e le tecniche di controllo della gestione contabile e finanziaria.

4. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione contabile, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Tale relazione dovrà contenere, anche con riguardo ai risultati dell'attività di controllo di cui al precedente comma, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. In sede di nomina dei revisori, il Consiglio comunale ne stabilisce il compenso.

ART. 68
Controlli di gestione

1. Il regolamento di contabilità può istituire il controllo di gestione per la cui progettazione il Comune potrà avvalersi di società specializzate.

2. L'attuazione del controllo di gestione é comunque affidata ai responsabili degli uffici e dei servizi, sulla base delle tecniche progettate.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 69
Norme finali e transitorie

1. Le procedure relative alle deliberazione ed alle eventuali modifiche dello Statuto, sono disciplinate dall'art. 4, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il presente Statuto entra in vigore nei tempi e secondo le modalità di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per tutte le sue parti immediatamente precettive.

Comune di ITRI
Provincia di Latina
Prot. 0007752/2013
Registrazione del 04/06/2013 ore 12:59

Prefettura di Latina

Ufficio Territoriale del Governo

Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Tel/fax 0773658468 – PEC: elettorale.prefit@pec.interno.it

Prot.n. 8436 / Area 2/U.E.P. Latina, 31 maggio 2013

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LATINA

AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DI
APRILIA
CAMPODIMELE
FORMIA
LENOLA
PRIVERNO

AI SIGG.RI COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DI
BASSIANO
SABAUDIA
SONNINO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA XIII COMUNITA' MONTANA PRIVERNO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA XVII COMUNITA' MONTANA LENOLA
AL SIG. PRESIDENTE DELLA XXII COMUNITA' MONTANA SPIGNO SATURNIA
AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMUNITA' ARCIPELAGO ISOLE PONZIANE PONZA

OGGETTO: Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.8 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Verifiche di regolarità contributiva, ai sensi degli artt. 13, comma 6-bis e 6-bis.1, 247,248 e 249 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il Ministero dell'Interno con circolare n.9/2013 prot. 900 in data 27.3.2013 ha fatto presente che l'art. 37, comma 6, lett. s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel sostituire l'art. 13,comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alla lettera e), ha introdotto, anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il pagamento del contributo unificato, all'uopo determinato nella misura fissa di euro 600,00 e dovuto per gli atti di gravame presentati in data successiva al 6 luglio 2011.

In seguito, l'art. 2, comma 35-bis, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, nel citato art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2012, il comma 6-bis.1 che prevede che gli importi di cui alla lettera e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso.

Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo
Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali
Tel/fax 0773658468 – PEC: elettorale.preflt@pec.interno.it

Prot.n. 8436 / Area 2/U.E.P.

Latina, 31 maggio 2013

L'art. 1, comma 25, lett. a), n. 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 37, comma 6, ha inoltre aumentato la misura del contributo dovuto per il ricorso straordinario a euro 650,00.

Il Consiglio di Stato - Sezione I, con parere n. 4281/2011 del 9 novembre 2011, ha riaffermato l'obbligo del pagamento del contributo unificato, anche in caso di rinuncia al gravame, sulla base delle argomentazioni che di seguito si riportano: *"Ad opinione della Sezione, la successiva rinuncia non può comportare la esenzione dal pagamento del contributo unificato, non potendo la causa estintiva del procedimento eliminare il fatto (presupposto oggettivo del dovere contributivo) della avvenuta proposizione del ricorso. D'altronde, nell'ambito del procedimento giurisdizionale, al quale sotto tale profilo ben può assimilarsi quello giustiziale, la rinuncia al ricorso costituisce causa di improcedibilità o di estinzione del giudizio (da ultimo, articolo 84 c.p. a.), che però ha avuto una sua vita e durata. E non esime certo dal pagamento del contributo. Il contributo unificato ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo, che trova il suo presupposto nella insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giustiziale. La normativa in tema di contributo unificato fa riferimento soltanto ai "processi", facendo intendere che a concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria sia sufficiente la avvenuta proposizione del ricorso, non rilevando quindi le vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa. La rinuncia viene qualificata solitamente quale causa estintiva del processo o dell'azione (rinuncia agli atti o all'azione). Non è invocabile neanche la mancanza di conoscenza da parte di coloro che hanno nel frattempo proposto ricorso straordinario, sia per il generale principio secondo cui l'ignoranza della legge non scusa, sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o di determinarne la estinzione. ".*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Coordinamento legislativo - Finanze, con nota prot. 3-14460 del 5 novembre 2012 (unita in copia), ha inoltre fornito risposta ai quesiti applicativi di varie Amministrazioni, in ordine all'individuazione dell'Ufficio competente ad esigere il contributo, alle modalità di versamento, all'individuazione del codice tributo, all'assenza di deroghe espresse che consentano di estendere all'istituto in esame le riduzioni e le esenzioni dal pagamento del contributo unificato, previste dal D.P.R. n. 115/2002 per le controversie in materia di pubblico impiego.

Le prefate disposizioni di legge e i relativi chiarimenti, in sede giurisprudenziale e amministrativa, peraltro, si inseriscono coerentemente nel solco della progressiva giurisdizionalizzazione dell'istituto in esame, tracciato fin dalla legge 21 luglio 2000, n.205, approfondito dal Codice del processo amministrativo, e giunto fino alla fondamentale sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 19 dicembre 2012, n. 23464.

Prefettura di Latina

Ufficio Territoriale del Governo

Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Tel/fax 0773658468 – PEC: elettorale.prefit@pec.interno.it

Prot.n. 8436 / Area 2/U.E.P.

Latina, 31 maggio 2013

Alla luce del quadro normativo così delineato, in relazione ai ricorsi straordinari presentati presso codesti enti locali, in data successiva al 6 luglio 2011, si evidenzia la necessità che codesti Enti dispongano, attraverso i propri Uffici, la costante verifica dell'avvenuto, integrale, pagamento del contributo dovuto, nella misura di legge, e, in caso negativo, assegnino perentoriamente al ricorrente il termine di un mese per il pagamento, secondo il procedimento di cui agli artt. 247, 248 e 249 delD.P.R. n. 115 del 2002.

Decorso inutilmente il termine gli atti relativi dovranno essere trasmessi al locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente per la fase della riscossione, a salvaguardia delle ragioni erariali, assicurando questa Prefettura - U.T.G. sull'avvenuta, puntuale esecuzione dei richiamati adempimenti.

Si coglie l'occasione per rammentare che, per i ricorsi straordinari presentati in data antecedente al 7 luglio 2011 e tuttora in istruttoria, deve invece essere verificata la corretta osservanza delle disposizioni *ratione temporis* applicabili in materia di imposta di bollo, disponendo l'invio di quelli risultanti carenti ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate, per la procedura di regolarizzazione, ai sensi degli artt. 19 e 31, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, avendo cura di prevenire la maturazione del termine di decadenza di tre anni, previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 642 del 1972 per l'accertamento dell'amministrazione finanziaria, e sempre qui assicurando.

Le SS. LL. vorranno, pertanto, dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai rispettivi "Segretari" e ad eventuali altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate tempestività ed esatta e puntuale osservanza agli adempimenti sopraindicati, sensibilizzando gli organi competenti all'adozione di provvedimenti suscettibili di impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa, sull'opportunità di informare i destinatari sulle disposizioni di legge che regolano la materia, ivi compresi gli aspetti connessi all'adempimento degli obblighi contributivi.

Il Dirigente dell'Area II
Scipioni

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO – FINANZE

Prot. n. 3-14460

Roma - 5 NOV. 2012

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DAGL

ROMA

e p.c.

SIGNOR CAPO DI GABINETTO
(segue nota prot. n. 3-13886 del 23 ottobre 2012)

UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA

LORO SEDI

Oggetto: *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - assolvimento del contributo unificato - art. 13, co. 6-bis, lett. e), del d.P.R. n. 115/2002.*

L'art. 37, co. 6, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla l.n. 111/2011, modificando l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), ha introdotto il contributo unificato per il ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica.

Varie Amministrazioni (tra le quali, Difesa, Interno, Infrastrutture e Trasporti, Sviluppo Economico) hanno posto quesiti applicativi.

In sintesi, le domande hanno riguardato:

a) l'individuazione dell'ufficio competente ad esigere il contributo, a verificarne la congruità rispetto alla misura, nonché ad avviare la procedura di recupero - anche in via coattiva - in caso di omesso o insufficiente pagamento;
b) le modalità di versamento mediante mod. F23 e bollettino di conto corrente postale; l'individuazione di un codice tributo specifico da indicare nel mod. F23;
c) l'estensione o meno al ricorso straordinario delle riduzioni ed esenzioni dal pagamento del contributo previste dal d.P.R. 115/2002 in caso di controversie in materia di pubblico impiego.

* * *

Effettuata l'istruttoria, queste le risposte paiono potersi dare:

Quanto ad a)

Deve essere il "funzionario" dell'organo che ha emanato l'atto impugnato ovvero del Ministero competente per l'istruttoria a dover verificare la congruità del pagamento del contributo unificato, nonché a procedere nel caso di omesso o insufficiente pagamento alla notifica al debitore dell'invito al pagamento dell'importo dovuto e all'eventuale iscrizione a ruolo, essendo l'assolvimento dell'obbligo tributario contemporaneo alla presentazione del ricorso straordinario agli organi competenti.

Relativamente alla riscossione coattiva, in difetto di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 300/99 con l'Agenzia delle entrate, la gestione della riscossione coattiva del contributo unificato sui ricorsi straordinari è affidata alla singola amministrazione avverso la quale è stato proposto il ricorso (dunque che ha emesso l'atto) rilevando, in tal caso, le norme generali sulla riscossione (tramite il concessionario) richiamate nel d.P.R. 115/2002.

Quanto a b)

Può essere utilizzato il codice tributo "941T" (contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali), nonché, per quanto concerne il codice dell'ufficio giudiziario adito, "9S9", relativo al Consiglio di Stato.

Quanto a c)

Considerata la puntuale e precisa definizione delle ipotesi di versamento del contributo unificato per il ricorso straordinario - ed in mancanza di deroghe espresse nell'ambito della norma in questione - pare potersi escludere la possibilità che il contributo possa essere assolto in una diversa misura rispetto a quella stabilita dalla norma.

Peraltro, la questione - a seguito dell'introduzione delle nuove norme sul processo amministrativo (D.lgs. 104/2010) - sembra poter riguardare solo la materia del pubblico impiego non contrattualizzato, essendo il ricorso straordinario ammesso esclusivamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

* * *

Trattandosi di questioni di massima e a portata generale, si reputa opportuno informarne codesto DAGL per ogni più opportuna, successiva divulgazione alle varie amministrazioni.

Si resta comunque a disposizione per ogni occorrenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO